

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2669 del 26/05/2022
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale. Concessione area demaniale corso d'acqua Rio Campo di Lago nel Comune di Monchio delle Corti - Pratica PR22T0001 - Sinadoc 32573/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2828 del 26/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

**CODICE SISTEB PR22T0001**

**VISTI**

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, DGR 1417/2021 in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda prot. PG/2021/174689 del 12/11/2021 e successive integrazione del 17/01/2022 ns prot. PG/2022/0006550 e del 07/04/2022 prot. PG/2022/0058489 con cui l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, c.f. /P.Iva 02635070341 con sede legale nel Comune di Langhirano (PR) Piazza Ferrari n. 5 e sede operativa nel Comune di Collecchio (PR) Via Strada Giarola n. 11, ha richiesto la concessione con realizzazione di opere, di area demaniale del corso d'acqua Rio Campo di Lago individuata catastalmente al foglio 22 fronte mappale 610-284-306 e 624 del Comune di Monchio delle Corti (PR).

L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata alla realizzazione di interventi di regimazione idraulica previsti (posizionata una briglia in legname e pietrame per contenere e rallentare lo scorrimento delle acque e realizzazione di guado in massi per assicurare stabilità al tracciato e un adeguato allontanamento delle acque).

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 118 del 27/04/2022 senza che nei 10 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione ricade in area naturale protetta denominata PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA;

**CONSIDERATO** che l'intervento non è soggetto a nulla osta ai sensi della "Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali" approvata con DGR n° 343/2010 e del relativo "Regolamento per il rilascio del nulla osta, inerente ai Parchi regionali: Boschi di Carrega, Taro, Stirone e Piacenziano, Trebbia, Valli del Cedra e del Parma" (art 3 comma 1 lett. a) approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 41 del 15 maggio 2020 dell'Ente di gestione e successivamente con con DGR n°1203/2020;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2022/72159 del 02/05/2022), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della

concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato le spese istruttorie in data 14/01/2022;

**CONSIDERATO** che:

il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;

il concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all 'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, c.f ./P.Iva 02635070341 con sede legale nel Comune di Langhirano (PR) Piazza Ferrari n. 5 e sede operativa nel Comune di Collecchio (PR) Via Strada Giarola n. 11 (Pratica n. PR22T0001 - Sinadoc 32573/2021 – ), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Campo di Lago individuata catastalmente al foglio 22 fronte mappale 610-284-306 e 624 del Comune di Monchio delle Corti (PR), destinata alla realizzazione di interventi di regimazione idraulica previsti (posizionata una briglia in legname e pietrame per contenere e rallentare lo

scorrimento delle acque e realizzazione di guado in massi per assicurare stabilità al tracciato e un adeguato allontanamento delle acque).

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per giorni 60 (sessanta) a far data dalla comunicazione di inizio lavori;

3. di approvare il disciplinare di concessione quale parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/05/2022 (ns prot. PG/2022/0086342 del 24/05/2021);

4. di stabilire che il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004;

5. di stabilire che il concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;

10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,  
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, c.f. /P.Iva 02635070341 con sede legale nel Comune di Langhirano (PR) Piazza Ferrari n. 5 e sede operativa nel Comune di Collecchio (PR) Via Strada Giarola n. 11 (cod. Pratica SINADOC 32573/2021 – PR22T0001).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **Rio del campo Grande, individuata catastalmente al foglio 22 fronte mappale 610-284-306 e 624 del Comune di Monchio delle Corti (PR)**, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata alla realizzazione di interventi di regimazione idraulica previsti (posizionata una briglia in legname e pietrame per contenere e rallentare lo scorrimento delle acque e realizzazione di guado in massi per assicurare stabilità al tracciato e un adeguato allontanamento delle acque).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è

esente dal versamento del deposito cauzionale.

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

**1. La concessione è rilasciata per giorni 60 (sessanta) a far data dalla comunicazione di inizio lavori.**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.



#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone (non applicabile ai sensi dell'art.2).
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le

Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. n. PG/2022/72159 del 02/05/2022) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile -

Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare ed in particolare:

➤ *L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, tramite PEC, con almeno tre giorni feriali di anticipo, a:*

- *UT sicurezza territoriale e protezione civile Parma:*  
[stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it)

- *Gruppo Carabinieri Forestale Parma:* [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it);

➤ *il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni;*

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.





- la presenza del guado andrà segnalata su entrambe le sponde;
- i materiali ghiaiosi e sabbiosi che verranno movimentati dall'alveo dovranno essere integralmente sistemati nell'ambito del cantiere e dei lavori previsti.

Il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni.

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, tramite PEC, con almeno tre giorni feriali di anticipo, a:

- UT sicurezza territoriale e protezione civile Parma: [stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it)
- Gruppo Carabinieri Forestale Parma: [fpr42966@pec.carabinieri.it](mailto:fpr42966@pec.carabinieri.it);

Al proponente si rammenta che l'utilizzo delle aree del demanio idrico regionale, vale a dire l'occupazione in qualsiasi forma e modo degli alvei di corsi d'acqua naturali e relative pertinenze, è assoggettato a concessione, per la quale occorre presentare apposita domanda alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE, ai sensi della L.R. 7/2004 e s.m.i..

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**